



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

ENTE di ASSISTENZA DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

CAPITOLATO PRESTAZIONALE SERVIZIO BAR – SPACCIO PRESSO

LA CASA CIRCONDARIALE DI VIBO VALENTIA

Art. 1 – Definizione dei contraenti e soggetti

Nel contesto del presente Capitolato: con la parola “Amministrazione concedente ” verrà d’ora in poi indicata la Direzione della Casa Circondariale di Vibo Valentia; con le parole “Impresa” o “Concessionario” verrà indifferentemente indicata la Ditta aggiudicataria della concessione del “servizio bar-spaccio all’interno della Casa Circondariale di Vibo valentia.”.

Art. 2 – Oggetto

Costituisce oggetto del presente Capitolato Prestazionale il servizio, in concessione, di allestimento e gestione del bar-spaccio situato in locali interni alla Casa Casa Circondariale di Vibo Valentia ed indicati nell’allegato “A” del presente Capitolato, nonché la possibilità di ubicare e gestire distributori automatici di bevande e generi alimentari di conforto presso la medesima struttura, alla scadenza degli attuali contratti di concessione.

Il servizio testé descritto verrà conferito alla Ditta aggiudicataria mediante contratto di concessione.

L’Impresa concessionaria assume formale obbligo di effettuare il servizio presso la sede della Casa Circondariale di Vibo valentia per i dipendenti ed eventuali frequentatori autorizzati, con le modalità e con gli obblighi, nei tempi ed alle condizioni previste nel presente capitolato prestazionale.

Al Concessionario l’Amministrazione concedente non verserà alcun corrispettivo per il servizio oggetto del capitolato in quanto, con il contratto di concessione, l’Impresa, in cambio del pagamento di un onere di concessione di cui al successivo art. 3, ottiene il diritto di incamerare e gestire i proventi derivanti dall’attività di bar-spaccio e da eventuali servizi accessori (distributori automatici, giornali) prestati presso la struttura della Casa Circondariale di Vibo Valentia

Allo scopo di definire il bacino di utenza potenziale del servizio di bar-spaccio in concessione si rappresenta che, allo stato, i dipendenti in attività nella Casa Circondariale

di Vibo Valentia sono circa 130.

La messa a disposizione dei predetti locali, concessi ad uso governativo all'Amministrazione Penitenziaria, non configurerà in alcun modo locazione di unità immobiliari destinate ad attività commerciali e, pertanto, non sarà sottoposta alla disciplina delle locazioni urbane, bensì alla disciplina dell'uso degli immobili di proprietà dello Stato a cura dell'Agenzia del Demanio territorialmente competente. Nel corso del contratto, in caso di ristrutturazione e/o ampliamento disposto dall'Amministrazione, i locali individuati potranno subire delle variazioni, senza dover provvedere all'indizione di nuovo bando. Saranno, pertanto, eventualmente revisionati gli importi relativi ai contratti di concessione in uso stipulati direttamente dall'Impresa con l' Agenzia del Demanio territorialmente competente.

Si precisa che l'utilizzo del servizio bar è facoltativo da parte dell'utenza – dipendenti della struttura ed altri autorizzati alla frequentazione – e, pertanto, il Concessionario non potrà avanzare alcuna richiesta o pretesa, né richiedere modifiche del contratto per la eventuale mancata utilizzazione del servizio da parte del personale. A tal proposito, non si garantiscono né un numero minimo di utenti né il mantenimento del numero dei dipendenti, numero che nel tempo potrebbe subire variazioni anche consistenti. Il Concessionario non può pretendere alcun corrispettivo oltre al pagamento del servizio di bar-spaccio da parte dei fruitori a cui lo stesso sia stato effettivamente erogato, né richiedere modifiche al contratto per la eventuale mancata affluenza o diminuzione di utenza.

I locali concessi in uso per la fornitura del servizio non possono avere altro utilizzo, né possono essere concessi per l'uso, in tutto o in parte, a terzi.

Non è concessa la fruibilità del servizio stesso da parte di estranei non autorizzati dalla competente Autorità dirigenziale della struttura interessata .

Art. 3 – Ubicazione e descrizione dei locali – Dotazioni – Concessione e relativo onere a carico dell'Impresa concessionaria

La Direzione della Casa Circondariale di Vibo Valentia metterà a disposizione esclusiva dell'Impresa, per tutto il periodo in cui sarà vigente il contratto di concessione, i locali, così come individuati e descritti nell'allegato "A" al presente Capitolato piantina planimetrica e consistenti in:

n. 1 locale bar/sala convegno per un totale di circa 135 mq

n. 1 locale magazzino/deposito di mq 20 circa

Sulla scorta del contratto di concessione del servizio, l'Agenzia del Demanio competente concederà in uso al Concessionario, mediante idoneo e separato contratto di concessione in uso dal vincolo specifico di destinazione, i locali o le porzioni di essi appositamente e strettamente individuati per la funzionale erogazione del servizio di bar-spaccio.

Con successivo verbale di consegna, la Direzione della Casa Circondariale di Vibo Valentia metterà a disposizione dell'Impresa i locali, nonché nella forma del comodato d'uso gratuito, gli impianti, gli arredi e le attrezzature esistenti e già dedicate al servizio di bar-spaccio. Detti materiali continueranno a rimanere in carico dell'Amministrazione o dell'Ente di Assistenza.

Inoltre, all'atto dei medesimi verbali di consegna, l'Impresa avrà l'obbligo di ritirare, per l'acquisto al prezzo di costo, i generi ancora idonei alla vendita già di proprietà dell'Ente Assistenza ed eventualmente in rimanenza.

L'Impresa, dal canto suo, provvederà alla fornitura ed installazione degli ulteriori impianti, degli arredi e delle attrezzature che ritenesse opportuno implementare o rinnovare per garantire un servizio di bar-spaccio più efficiente e, soprattutto, conforme alla normativa di settore.

Tutti i materiali e le attrezzature dovranno rispondere alle normative vigenti e riportare il marchio di qualità "IMQ" e la marcatura "CE".

L'Impresa, prima di formulare l'offerta, dovrà prendere visione dei luoghi, degli impianti, degli arredi e delle attrezzature esistenti.

I locali da adibirsi all'esercizio del bar-spaccio si intendono consegnati nello stato in cui si trovano ed eventuali lavori che si rendessero necessari per rendere a norma di leggi sopravvenute i suddetti locali dovranno essere tempestivamente eseguiti a proprie spese dall'Impresa, previa autorizzazione dell'Amministrazione concedente e comunicazione all'Agenzia del Demanio competente.

L'Impresa si impegna a non apportare modifiche, innovazioni o trasformazioni ai locali e agli impianti tutti, se non previa formale autorizzazione dell'Amministrazione e comunicazione all'Agenzia del Demanio competente.

I locali destinati all'uso di bar-spaccio, così come gli impianti, gli arredi e le attrezzature, saranno tenuti dal concessionario costantemente e per tutta la durata del contratto in ottimo stato di conservazione, salvo l'inevitabile deperimento determinato dall'uso.

In occasione della riconsegna dei locali affidati, le parti provvederanno alla verifica dello stato di conservazione di quanto consegnato; eventuali interventi che si rendessero necessari per eliminare i danni causati dall'Impresa saranno, previa comunicazione scritta, immediatamente risarciti da parte dell'Impresa all'Ente.

Gli eventuali danni indipendenti dal normale deperimento d'uso ai relativi impianti, arredi e attrezzature, che venissero rilevati in corso di contratto o alla sua scadenza o risoluzione, dovranno essere immediatamente risarciti da parte dell'Impresa all'Ente di assistenza per un importo pari alla spesa necessaria al ripristino, oltre ad una maggiorazione del 5% a titolo di penale.

Si precisa, altresì, che:

1. L'Impresa, nel corso della concessione, potrà proporre la realizzazione di eventuali migliorie, quali ad esempio impianti ed attrezzature di maggiore efficienza o qualità superiore, elementi architettonici decorativi, controsoffitti, ecc.... che dovranno comunque essere preventivamente approvati ed autorizzati dall'Amministrazione concedente e comunicati all'Agenzia del Demanio competente;
2. Qualora, su autorizzazione dell'Amministrazione concedente, venissero eseguiti lavori di adattamento nei locali dell'esercizio, le opere eseguite saranno, al termine del rapporto, acquisite al patrimonio dell'Amministrazione, senza che l'impresa possa vantare diritti di sorta, se non quelli di cui al contratto di locazione.
3. Il Concessionario non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, la concessione in oggetto a nessun titolo e per nessuna ragione;
4. A fronte del diritto alla gestione del servizio bar-spaccio, il Concessionario riconosce e versa all'Ente di Assistenza dell'Amministrazione Penitenziaria un onere di concessione annuo, stabilito nella misura minima **-a base di gara- del 10% (dieci per cento) degli incassi registrati** dalle vendite, riscontrati dagli scontrini emessi, e comunque non inferiore ad Euro 2.000,00 da versare semestralmente in via posticipata mediante bonifico bancario sul conto corrente bancario codice IBAN IT 10 Y 08327 03205 acceso presso la Banca di credito Cooperativo di Roma intestato a Ente di Assistenza per il personale dell'amministrazione penitenziaria.
5. A fronte dell'uso dei locali il concessionario dovrà versare all'agenzia del Demanio competente un canone annuo successivamente determinato con le modalità stabilite dall'Agenzia stessa in sede di stipula del contratto.

Art. 4 – Obblighi preliminari dell'Impresa

Entro il termine di quarantacinque giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei locali, arredi e attrezzature, l'Impresa, a proprio esclusivo carico ed onere, dovrà predisporre quanto necessario all'operatività e provvedere all'apertura del servizio di bar-spaccio.

In dettaglio l'Impresa dovrà:

- 1) Curare le pratiche amministrative relative al rilascio dei permessi, delle autorizzazioni e delle licenze delle quali sussista la obbligatorietà. Il mancato rilascio dei prescritti nulla osta e/o autorizzazioni amministrative o l'eventuale revoca per cause non addebitabili all'Amministrazione comporteranno unicamente la revoca dell'affidamento in concessione del servizio con escussione della cauzione, senza che l'Impresa possa pretendere od abbia diritto a rimborsi di spese sostenute o somme a titolo risarcitorio;
- 2) Ritirare per l'acquisto i generi dell'Ente di Assistenza eventualmente in rimanenza;
- 3) Realizzare eventuale idoneo ed adeguato impianto elettrico a servizio dei locali, integrativo di quello già esistente e comprensivo dei quadri locali, degli allacciamenti alle linee dell'energia elettrica con separato autonomo contatore e di quant'altro necessario per l'esecuzione del servizio, per il quale dovrà essere consegnata al dirigente della struttura la certificazione prevista dalla L. 46/90.
- 4) Realizzare eventuale idoneo ed adeguato impianto idrico a servizio dei locali, integrativo di quello già esistente e comprensivo degli allacciamenti alle condutture interne dell'acqua potabile con separato autonomo contatore e di

quant'altro necessario per l'esecuzione del servizio, per il quale dovrà essere consegnata all'Amministrazione la certificazione prevista dalla specifica normativa.

5) Realizzare quant'altro necessario affinché i locali siano rispondenti a quanto previsto dal d.lgs. 30 aprile 2008, n. 81;

6) Provvedere all'installazione del registratore di cassa per la emissione dello scontrino. La vendita dovrà avvenire secondo le disposizioni vigenti in materia fiscale e tributaria.

Art. 5 – Modalità e condizioni di esecuzione del servizio

Il servizio consiste nella somministrazione quotidiana di bevande ed alimenti, e confezionamento, con proprio personale qualificato e in numero adeguato alle esigenze giornaliere, secondo il seguente orario di massima:

- 7,30 – 20,30

Le unità di personale da adibire al bar dovranno essere in numero uguale a quello indicato nell'offerta.

L'Impresa si obbliga ad utilizzare ed a somministrare solo ed esclusivamente prodotti di prima qualità, con marchi noti e consolidati su tutto il territorio nazionale, correttamente ed idoneamente conservati ed adeguatamente esposti ai clienti, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di igiene e di salvaguardia della salute pubblica.

La tutela del consumatore dovrà essere assicurata in applicazione al d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114 e dalla restante normativa in materia, con particolare riferimento alla sicurezza dei prodotti ed alla visibilità dei prezzi.

Il caffè dovrà essere di prima scelta e di ottima qualità. Ogni singola tazza di caffè non potrà essere confezionata con quantitativi inferiori a 6 grammi di prodotto.

L'Impresa assume a proprio carico ogni rischio di carattere economico legato alla conduzione del bar-spaccio e qualsiasi responsabilità – civile, penale, amministrativa, derivante da obblighi normativi in materia fiscale o contributiva, nonché in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro – connessa all'esecuzione del Servizio.

La Direzione della Casa Circondariale di Vibo valentia è perciò, sollevata da ogni responsabilità al riguardo.

L'Impresa dovrà assolutamente garantire la somministrazione, a richiesta dell'utenza, dei generi qui di seguito elencati, per ognuno dei quali è indicato un prezzo unitario massimo suscettibile solo di eventuale ribasso percentuale in sede di offerta.

ELENCO DEI GENERI CON PREZZI UNITARI MASSIMI SUSCETTIBILI SOLO DI RIBASSO:

CAFFETTERIA	Euro
caffè espresso	0,50
cappuccino	0,70
latte	0,60
latte macchiato	0,70
thé o camomilla	0,40
orzo e decaffeinato	0,50
BIBITE	Euro
acqua minerale (1/2 litro)	0,40
acqua minerale (1,5 litri)	0,70
succo di frutta (ml. 125)	0,40
succo di frutta (ml. 200)	0,80
lattine cl 33 (cola – aranciata – gassosa - etc)	0,60
birra nazionale (cl 66)	1,30
birra nazionale (cl 33)	0,85
aperitivo analcolico	0,80
aperitivo alcolico	1,20
yogurt gr. 1,25	0,70
ALIMENTI	Euro
panino ripieno/farcito standard	1,50
tramezzino	1,00

toast	1,40
croissant per colazione	0,60
merendine confezionate	0,50

Pertanto i prezzi di vendita che il Concessionario della gestione del servizio di bar-spaccio dovrà applicare ai prodotti sopra elencati sono, al massimo, quelli di fianco ad essi indicati, oppure, quelli risultanti dall'applicazione, ai sopraelencati prezzi unitari, dello specifico sconto percentuale eventualmente indicato per ogni genere in sede di Offerta Economica.

Oltre ai generi sopra elencati, l'Impresa dovrà somministrare, a richiesta dell'utenza, i generi di cui al successivo elenco, i quali dovranno essere venduti al prezzo unitario che verrà indicato per ogni genere in sede di Offerta Economica.

ELENCO DEI GENERI CON PREZZI UNITARI LIBERAMENTE OFFERTI:

da compilare a cura della Direzione secondo le esigenze locali con particolare riferimento a prodotti tipici, a titolo di esempio:

CAFFETTERIA

— <i>caffè freddo</i>	€ 1,00
— <i>cioccolata (tazza)</i>	€ 1,50
— <i>ginseng</i>	€ 1,20
— <i>sorbetto caffè</i>	€ 1,20
— <i>thé freddo (bicchiere ml. 200)</i>	€ 1,20

BIBITE

— <i>bibite in bottigliette (ml. 500)</i>	€ 0,70
— <i>spremute di agrumi (bicchiere ml. 200)</i>	€ 1,50

BIRRE

— *birra estera (cl 33)* € 1,50

-- *birra estera (cl.66)* € 2,50

PASTICCERIA

— *paste fresche assortite* € 1,00

GASTRONOMIA

— *rosticceria assortita* € 1,50

— *suppli* € 1,20

— *pizzette* € 1,20

— *toast ripieni* € 1,80

APERITIVI

— *analcolico "della casa"* € 1,00

— *alcolico "della casa"* € 1,00

L'Impresa potrà porre in vendita ulteriori generi oltre quelli sopra previsti purché compresi nelle categorie merceologiche per le quali l'Impresa stessa è abilitata, fermo restando l'obbligo per l'Impresa medesima di ottenere le relative autorizzazioni amministrative. Con riferimento ai generi classificabili quali alimenti e bevande, l'Impresa, proponendo il nuovo alimento o bevanda, ne indicherà il prezzo che non potrà essere superiore a quello medio praticato negli esercizi simili della zona. I gelati confezionati ed i generi classificabili quali alimenti e bevande che riportano sulla confezione il prezzo indicato direttamente dalla casa produttrice potranno essere venduti a prezzi non superiori a quelli ufficiali proposti dalle stesse case produttrici. La validità dei nuovi prezzi decorrerà dalla data in cui gli stessi, a seguito di formale accettazione da parte dell'Amministrazione concedente, saranno aggiunti al listino in vigore.

L'Impresa potrà procedere alla vendita di generi diversi dagli alimenti e dalle bevande in ogni caso solo previa formale autorizzazione e accettazione del prezzo da parte dell'Amministrazione concedente.

I generi oggetto di vendita potranno essere prodotti e confezionati in un laboratorio a scelta dell'Impresa, ferma restando la facoltà dell'Amministrazione di verificare la qualità degli stessi. Pertanto, l'Impresa dovrà indicare gli eventuali laboratori di produzione di

generi di pasticceria, forno e rosticceria presso i quali intende fornirsi ed esporre in modo ben visibile nei locali il nominativo di tale laboratorio e la sua sede. Nel caso in cui la qualità dei prodotti proposti non sia soddisfacente o sia diversa da quella originariamente proposta in sede di offerta, la Direzione della Casa Circondariale di Vibo Valentia ha la facoltà di chiedere la sostituzione del fornitore prescelto dal concessionario.

La preparazione dei panini, ed altro deve, invece, avvenire in sede. I panini imbottiti e prodotti simili devono essere protetti e serviti in sacchetti o tovagliolini.

L'Impresa è tenuta ad osservare che i prodotti alimentari rispondano ai requisiti richiesti dalle vigenti norme di legge in materia, che qui si intendono tutte richiamate e che l'Impresa dichiara di ben conoscere.

Costituisce facoltà della Direzione sottoporre i generi alimentari venduti a controllo merceologico e di qualità, alle scadenze che riterrà più opportune, costituirà inadempienza contrattuale l'eventuale esito sfavorevole degli esami.

I prodotti dovranno essere di buona qualità, organoletticamente ed igienicamente ineccepibili.

Il Concessionario deve garantire il rispetto di tutte le prescrizioni igienico-sanitarie previste dalle norme vigenti in materia, adottando il manuale di autocontrollo dell'igiene degli alimenti secondo il sistema di analisi dei rischi e di controllo dei punti critici "HACCP" di cui al d.lgs. 26 Maggio 1997, n. 155 e al d.lgs. 6 novembre 2007, n. 193 "Attuazione della Direttiva 2004/41 CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore". Le eventuali irregolarità accertate dal concessionario nell'ambito del programma di autocontrollo ed i provvedimenti adottati, devono essere tempestivamente segnalati all'Amministrazione concedente che, qualora ritenga insufficienti od inefficaci le misure correttive, può richiedere integrazioni alle stesse o al programma di autocontrollo. Gli oneri relativi sono a totale carico del Concessionario ed una copia aggiornata del manuale sarà fornita all'Amministrazione.

In merito alla vendita dei superalcolici, la stessa sarà disciplinata in base alla direttive dell'Autorità Dirigente, fatta unica eccezione dell'utilizzo di alcolici in modalità di "correttivi" del caffè, oppure, dell'amaro digestivo.

L'Impresa dovrà tenere il locale, nonché i mobili e tutto il materiale destinato alle attività dell'esercizio, in stato decoroso ed in perfetta pulizia.

La pulizia e sanificazione, con utilizzo di idonei detergenti e disinfettanti dovrà essere effettuata almeno 2 (due) volte al giorno ed, estemporaneamente, in tutti i casi in cui se ne ravvisi la necessità, pena l'applicazione di penali.

Lo sgombero, la pulizia ed il riordino dei tavoli e del locale bar saranno effettuati ad ogni chiusura giornaliera.

Il servizio di bar-spaccio non potrà essere interrotto per nessuna ragione, salvo

scioperi o causa di forza maggiore. Eventuali cause di sospensione del servizio dovranno essere prontamente comunicate alla Direzione della struttura interessata la quale si riserverà il diritto di accertarle.

In caso di arbitraria sospensione del servizio, la Direzione della struttura, salva comunque la facoltà di recesso dell'Amministrazione concedente qualora ne ricorrano le condizioni, procederà a formale contestazione ed avrà facoltà di applicare la penale prevista al successivo art. 11, per ogni giorno ingiustificato di mancata prestazione.

Art. 6 – Distributori automatici

Alla scadenza dei contratti in essere l'Impresa potrà essere autorizzata ad installare e collocare a proprie spese, negli spazi individuati dall'Amministrazione, appositi distributori automatici, per l'erogazione di bevande calde e fredde e generi di conforto (tipo snack dolci e salati), garantendo prezzi uguali rispetto allo stesso prodotto fornito dal bar.

Anche riguardo agli spazi che verranno eventualmente occupati dai distributori automatici, l'Impresa dovrà corrispondere direttamente all'Erario un canone di occupazione formalizzato e quantificato direttamente dalla competente Agenzia del Demanio.

I distributori automatici devono:

- essere di nuova fabbricazione ed ultima generazione al momento dell'installazione, di facile pulizia e disinfezione, sia all'interno che all'esterno o tali da garantire l'igienicità dei prodotti distribuiti, conformi ai requisiti dettati dall'applicazione del metodo HACCP;
- avere le superfici destinate a venire a contatto con le sostanze alimentari conformi per caratteristiche tecniche ed igieniche, alle normative vigenti in materia;
- avere la bocca esterna di erogazione non esposta ad insudiciamenti od altre contaminazioni;
- essere in grado di erogare i prodotti con l'inserimento di monete/banconote con meccanismo rendi-resto o con sistemi alternativi che consentano la ricarica (chiavi elettroniche, tessere, ecc.) prevedendo un eventuale deposito cauzionale di importo non superiore ad €. 10,00;
- riportare su una targhetta il nominativo del referente a cui rivolgersi in caso di urgenza;
- avere un'adeguata autonomia di prodotti;
- essere perfettamente funzionanti, prevedendo un'adeguata periodica manutenzione (minimo semestrale) ed il rifornimento costante dei prodotti.

Della installazione dei predetti distributori deve essere data comunicazione scritta all'Autorità cui spetta l'esercizio della vigilanza igienico sanitaria ai sensi dell'art. 3, comma 1, n. 3 del Regolamento approvato con D.P.R. 26 marzo 1980 n. 327 e successive modificazioni e integrazioni.

Le bevande ed i generi di conforto somministrati con i distributori devono:

- essere di prima qualità e di produzioni e marche primarie;
- essere prodotti in stabilimenti e laboratori provvisti di autorizzazione sanitaria;
- corrispondere per caratteristiche e requisiti alle rispettive denominazioni legali, ove previsto, o merceologiche che le caratterizzano e con le quali vengono poste in vendita.

Tutti gli eventuali rapporti con le Ditte specializzate nella distribuzione di bevande tramite distributori automatici saranno gestiti esclusivamente dal concessionario che assumerà a suo carico ogni eventuale responsabilità o inadempienza anche di natura economica. Tutte le spese per l'installazione ed il funzionamento dei distributori automatici, ovunque siano installati, sono ad esclusivo carico del soggetto concessionario il quale dovrà, altresì, curare la manutenzione periodica ordinaria e straordinaria degli stessi.

Art. 6 – Variazione prezzi dei generi elencati

I prezzi contrattualmente fissati non potranno subire modifiche per 12 (dodici) mesi decorrenti dall'inizio dell'esecuzione del contratto. Trascorso detto periodo i prezzi dei generi con prezzo massimo stabilito e suscettibile solo di ribasso percentuale in sede di offerta, su richiesta dell'Impresa potranno essere aggiornati in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati rilevato a cura dell'ISTAT, a seguito di apposito procedimento in contraddittorio con l'Amministrazione concedente.

I prezzi dei generi con prezzo indicato in sede di offerta potranno essere aggiornati su richiesta dell'Impresa in base agli aumenti determinati ed applicati ufficialmente dalle case produttrici. Ulteriori aumenti di prezzo, applicando lo stesso predetto metodo, potranno essere concessi soltanto dopo che siano trascorsi ulteriori 12 (dodici) mesi dalla precedente variazione.

Per quanto concerne i prezzi di tutti gli altri generi le eventuali variazioni richieste dovranno rimanere comunque entro i limiti dei prezzi medi praticati negli esercizi similari della zona.

Art. 7 – Personale e Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

Art. 7.1 – Personale

Il concessionario deve impiegare proprio personale qualificato di assoluta fiducia e provata riservatezza, che osservi diligentemente tutte le norme e disposizioni generali e che sia in possesso dei requisiti di accesso all'attività previsti all'art. 5, d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114.

L'Impresa è ritenuta responsabile unica dell'operato del personale utilizzato ed il

personale addetto alle attività appaltate deve essere regolarmente assunto dal concessionario, ovvero trovarsi in posizione di rapporto disciplinato da un contratto d'opera con l'Impresa medesima o da una forma di contratto di lavoro regolare prevista alla normativa vigente. Detto personale dovrà essere numericamente e professionalmente idoneo a garantire la corretta erogazione del servizio previsto dal presente Capitolato, ed in grado di rispondere correttamente alle richieste dell'utenza. L'Impresa doterà tutto il personale dipendente di abbigliamento da lavoro caratteristico delle mansioni cui lo stesso è addetto, nel rispetto delle norme vigenti in materia di igiene, del decoro e di cartellino di riconoscimento, detto abbigliamento dovrà essere indossato durante l'espletamento del servizio.

L'Impresa è obbligata ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto di concessione, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data del contratto di concessione, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria ed applicabile alla località dove viene esplicato il servizio.

Tale obbligo permane anche dopo la scadenza dei sopraindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione. In particolare, l'Impresa si impegna ad applicare le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti nazionali di categoria, nonché adempiere agli oneri assicurativi, assistenziali e di qualsiasi specie in conformità alle leggi, regolamenti e norme in vigore.

Nessun rapporto di lavoro verrà ad instaurarsi tra l'Amministrazione e il personale addetto all'espletamento del servizio bar-spaccio, il quale lavorerà alle dirette dipendenze e sotto l'esclusiva responsabilità del Concessionario.

L'Impresa dovrà comunicare all'Amministrazione, mantenendolo sempre aggiornato, l'elenco nominativo del personale impiegato per l'effettuazione del servizio, con indicazione della qualifica e delle mansioni attribuite nell'ambito dell'appalto, recante gli estremi dei documenti di lavoro ed assicurativi, con impegno a segnalare entro tre giorni ogni eventuale variazione.

Il personale preposto deve essere di gradimento dell'Autorità dirigente, la quale si riserva la facoltà insindacabile di revocare, in ogni momento, il benestare già accordato e di comunicare i provvedimenti che il Concessionario dovrà porre in essere per la sostituzione del personale ritenuto non più idoneo.

Il Concessionario dovrà nominare, entro la data di inizio del servizio, un proprio responsabile operativo disponibile in loco, rintracciabile nelle ore di apertura, che sia munito di ampia delega a trattare in merito a qualsiasi problema che dovesse insorgere in tema di esecuzione delle prestazioni.

Tutto il personale addetto dovrà essere munito di libretto sanitario aggiornato secondo la vigente legislazione nazionale e/o regionale. Ogni addetto dovrà mantenere uno standard elevato di igiene e pulizia personale ed il cambio degli indumenti dovrà avvenire in un locale apposito diverso dai locali adibiti al bar-spaccio, messo a disposizione dalla Direzione.

Art. 7.2 – Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

L'Impresa è responsabile nei confronti sia dell'Amministrazione che dei terzi della tutela della sicurezza, incolumità e salute dei lavoratori addetti al servizio.

Il Concessionario deve garantire al proprio personale, addetto allo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, le tutele previste dalla normativa in materia di salute e sicurezza durante il lavoro, con particolare riferimento alle attività di sorveglianza sanitaria, accertamenti sanitari preventivi e periodici, a cura del medico competente, e risultanti dal documento di valutazione dei rischi.

Nel caso in cui la valutazione dei rischi dell'Impresa preveda l'utilizzo di D.P.I. per lo svolgimento delle attività oggetto del servizio in concessione, gli operatori ne devono essere dotati in conformità al decreto del Ministero della Sanità del 28 settembre 1990 e del d.lgs. 81/2008.

Inoltre, l'Impresa è tenuta a dare attuazione alle misure di prevenzione e protezione, nonché di ogni altra indicazione, contenute nel "Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.), la cui redazione definitiva, di concerto con l'Amministrazione è rimandata alla fase di stipula del contratto di concessione.

L'impresa è tenuta, senza oneri a carico dell'Amministrazione, a conformarsi a tutte le prescrizioni, anche future, in merito a misure di prevenzione, sicurezza ed emergenza, da adottare in relazione alle attività connesse alla concessione, che saranno eventualmente impartite dalle competenti strutture dell'Amministrazione.

Art. 8 – Gestione dei rifiuti

Ai fini della gestione dei rifiuti prodotti nello svolgimento dei servizi oggetto del presente capitolato, il Concessionario dovrà rispettare le disposizioni della parte IV del d.lgs. 152/06 e rispettare le prescrizioni di seguito elencate rispettivamente per i processi di raccolta, gestione dei depositi temporanei ed avvio allo smaltimento/recupero da sottoporsi ai controlli di verifica della corretta gestione dei rifiuti.

Raccolta: l'Impresa provvede a proprie spese all'installazione di appositi contenitori/cassonetti per garantire la corretta raccolta differenziata delle seguenti tipologie di rifiuti: carta – plastica e lattine – vetro – rifiuti residuali indifferenziati. Lo svuotamento, la pulizia e manutenzione dei contenitori ed il trasferimento è a carico del Concessionario e dovrà essere effettuato con la massima efficienza al fine di garantire continuità di servizio ed igiene. I rifiuti speciali ed i rifiuti organici dovranno essere raccolti separatamente in aree appositamente assegnate dalla struttura penitenziaria e non accessibili all'utenza.

Avvio a smaltimento/recupero: l'Impresa provvede alle operazioni di avvio allo smaltimento/recupero dei rifiuti speciali prodotti nell'esercizio della propria attività nel rispetto della normativa vigente e conferisce i rifiuti urbani al Pubblico gestore della

raccolta urbana negli orari e nelle modalità indicate nelle ordinanze comunali delle rispettive sedi delle strutture interessate strutture.

Art. 9 – Durata del contratto

La durata della concessione è fissata in anni 6 (sei) con decorrenza dalla data del verbale di consegna dei locali, degli impianti, arredi ed attrezzature.

La durata del contratto di concessione in uso dei locali consegnati in utilizzo, che l'Impresa dovrà stipulare con l'Agenda del Demanio, avrà termine con la scadenza della concessione.

Art. 10 – Avviamento Commerciale

Data la peculiare caratteristica di questo tipo di servizio, cioè esercizio non aperto su piazza o su strada pubblica e non aperto incondizionatamente al pubblico, ma funzionante in locali situati all'interno delle strutture dell'Amministrazione Penitenziaria ove possono accedere soltanto coloro che abbiano giusto motivo di trovarsi all'interno di essi (personale dipendente, visitatori ed utenti autorizzati), il concessionario gestore riconosce e dà atto, senza riserva alcuna, che non ricorrono gli estremi che possano dar luogo al riconoscimento del cosiddetto avviamento commerciale impegnandosi, quindi, a non avanzare mai alcuna pretesa al riguardo e dichiarandosi sin d'ora soddisfatto e tacitato di ogni eventuale diritto che potesse eventualmente far valere in sede od a seguito della scadenza o della risoluzione anticipata, per qualsivoglia ragione, del contratto.

Art. 11 – Obblighi ed oneri contrattuali

Sono ad esclusivo carico dell'Impresa concessionaria:

- a) tutte le spese e gli oneri a qualsiasi titolo derivanti dall'adempimento del contratto e dalle applicazioni di ognuna delle sue clausole;
- b) tutti gli oneri fiscali presenti e futuri connessi all'esecuzione del contratto, ivi compresi quelli relativi alla stipula e registrazione dello stesso;
- c) i rischi connessi con l'attività cui il contratto darà origine. Rimane pertanto escluso qualsiasi onere per l'Amministrazione derivante:
 - dal verificarsi di eventi dai quali l'utenza dovesse ricevere danno;
 - dalla risoluzione del contratto prima della scadenza prevista all'Art. 9, nel caso di rilascio anticipato dell'immobile, e dalla conseguente disinstallazione delle attrezzature e delle dotazioni e successiva messa in ripristino dei locali nella situazione in cui erano al momento della consegna, che dovranno avvenire a cura e spese dell'Impresa;
- d) la costituzione di cauzione definitiva, intestata all'Ente di Assistenza, di validità pari all'intera durata contrattuale, a garanzia dell'adempimento di tutte e nessuna esclusa le obbligazioni scaturenti dal presente Capitolato e del risarcimento di eventuali danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni

medesime, pari ad Euro 4.968,53 (il 10% della somma derivante dall'importo degli utili realizzati dallo spaccio nell'esercizio 2009 moltiplicato gli anni di durata della convenzione) da prestarsi a mezzo fideiussione bancaria o assicurativa. La cauzione verrà escussa, altresì, nell'ipotesi in cui dopo la stipula del contratto vi siano recessi o ritardi ingiustificati nell'assunzione del servizio. L'importo della garanzia è ridotto del cinquanta per cento nel caso all'Impresa sia stata rilasciata dagli organismi accreditati, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001-2008. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento. Tale cauzione definitiva resterà a garanzia degli adempimenti contrattuali nonché del rimborso delle spese eventualmente sostenute dall'Amministrazione durante lo svolgimento del servizio per cause imputabili all'aggiudicatario o a causa di inadempimenti o cattivo svolgimento del servizio. Il testo della fideiussione dovrà contenere la clausola della rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 c.c. e di rinuncia ad avvalersi della condizione contenuta nel primo comma dell'art. 1957 c.c., nonché la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta della Amministrazione concedente. Qualora l'ammontare del deposito si dovesse ridurre per effetto di quanto prima disposto, la cauzione dovrà essere reintegrata entro il termine di 30 giorni decorrenti da quando l'Amministrazione concedente avrà reso noto all'Impresa l'avvenuta riduzione. In caso di mancata reintegrazione nel termine suddetto, l'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di risolvere il contratto, salvo il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito. In caso di fallimento o situazione equivalente del concessionario, la concessione sarà revocata e la cauzione incamerata a favore dell'Amministrazione – Ente di Assistenza-;

e) il pagamento all'Ente di Assistenza di un onere di concessione, stabilito nella misura minima della percentuale del 10% (dieci per cento) degli incassi verificati dal registro dei corrispettivi e dagli scontrini emessi e comunque non inferiore alla somma di Euro 2000,00 da versare entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla scadenza del semestre;

f) il pagamento di un canone annuo per concessione in uso dei locali consegnati in uso esclusivo presso la Direzione della Casa Circondariale così come previsto dal contratto stipulato con l'Agenzia del demanio competente;

g) il ritiro e l'acquisto dei generi, già di proprietà dell'Ente di Assistenza, eventualmente in rimanenza alla data della consegna delle attrezzature, con pagamento, a seguito di fattura emessa dall'Ente di Assistenza, da versarsi sul conto corrente intestato al medesimo Ente;

h) l'adeguamento funzionale dei locali alle esigenze di esercizio ed alla normativa vigente che regola il settore;

i) la fornitura delle ulteriori attrezzature e dotazioni ritenute eventualmente necessarie. Tali beni, alla scadenza naturale del contratto, qualora non ritirate dall'Impresa entro 30 giorni, rimarranno, senza l'esborso di alcun onere, di proprietà della stessa Amministrazione Penitenziaria;

j) la fornitura e lo stoccaggio delle derrate alimentari in quantità idonea e sufficiente, con particolare riferimento ai generi elencati al precedente Art. 5, a garantire la fruizione continua;

k) la fornitura di tutti i materiali di consumo occorrenti per l'espletamento del servizio;

l) la pulizia, sanificazione, disinfezione, disinfestazione, deblattizzazione e

derattizzazione ordinaria e straordinaria dei locali occupati nonché, delle apparecchiature, degli arredi e di tutte le attrezzature fisse e mobili;

m) l'utilizzo di prodotti assolutamente non tossici e biodegradabili ai sensi delle vigenti normative;

n) la manutenzione ordinaria dei locali consegnati con relativi infissi; la manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature, degli arredi e di quanto altro necessario per l'espletamento del servizio. Di tali manutenzioni dovrà essere tenuto apposito registro denominato "Registro delle manutenzioni", da eseguirsi con le periodicità definite all'interno del piano di manutenzione allegato all'offerta. La frequenza e le caratteristiche degli interventi dovranno essere coerenti con le prescrizioni minime dei costruttori o alle normative UNI specifiche applicabili. Qualora l'Impresa non provvedesse all'ordinaria manutenzione dei locali concessi sarà in facoltà dell'Amministrazione eseguire in via sostitutiva le prestazioni addebitandone il relativo costo alla stessa Impresa e le somme potranno essere trattenute dal deposito cauzionale definitivo.

o) la raccolta e il trasporto dei rifiuti, nel rispetto delle norme vigenti, derivanti dall'attività espletata, ivi compreso ogni onere amministrativo, tecnico ed economico per il pagamento della Tariffa per tassa sui rifiuti urbani relativa ai locali concessi, nonché lo smaltimento a proprie spese di eventuali rifiuti speciali;

p) il pagamento dei consumi di energia elettrica e di acqua relativi alla gestione del servizio affidato in concessione;

q) il trasporto, l'installazione, il collaudo e la messa in funzione delle apparecchiature ed attrezzature fornite.

r) la disinstallazione delle attrezzature e delle dotazioni, comprensiva di ogni relativo onere diretto od indiretto senza che l'Impresa abbia diritto ad alcun rimborso e/o risarcimento, nel caso previsto dal precedente punto c);

s) la retribuzione, comprensiva degli elementi accessori ed aggiuntivi, da erogare al personale alle proprie dipendenze ed i relativi oneri assicurativi, previdenziali e sociali;

t) il rispetto di tutte le procedure di controllo di qualità del servizio;

u) il rispetto di tutte le normative vigenti in materia;

v) la custodia e la conservazione di tutto quanto costituisce impianto, arredamento, scorte etc.;

w) preliminarmente alla firma del contratto, stipula di apposita polizza assicurativa RCT/RCO, che tuteli da qualsiasi danno l'Amministrazione Penitenziaria nonché i terzi, con massimali, esenti totalmente da franchigia, non inferiori a € 5.000.000,00 per catastrofe, a € 1.500.000,00 per ogni sinistro per danni cagionati a singole persone, a € 500.000,00 per ogni sinistro per danni a cose. La polizza dovrà prevedere l'espressa inclusione dell'Amministrazione nel novero dei terzi a tutti gli effetti, nonché l'inclusione della responsabilità personale degli addetti (dipendenti e/ o collaboratori) al servizio, nell'esercizio delle attività svolte per conto dell'Impresa. Il predetto contratto assicurativo dovrà prevedere la copertura di rischi da intossicazione alimentare e/ avvelenamenti subiti dai fruitori del servizio, nonché per i danni alle cose di terzi in consegna e custodia all'Assicurato, a qualsiasi titolo o destinazione, compresi quelli conseguenti ad incendio e furto. Dovranno essere altresì compresi in garanzia i danni alle cose che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori e a quelle sulle quali si eseguono i lavori stessi, nonché tutti i danni riconducibili ai servizi richiesti

dal presente capitolato. Nella garanzia RCO, si dovranno comprendere anche i lavoratori parasubordinati e con contratto di somministrazione lavoro, eventualmente utilizzati dall'Impresa. La garanzia dovrà comprendere anche l'estensione alle malattie professionali ed al danno biologico. La validità temporale della polizza RCT/RCO, dovrà estendersi ai danni denunciati nei sei mesi successivi alla scadenza del contratto, purché verificatisi durante la vigenza dello stesso. L'esistenza di tale polizza non esime l'Impresa dalle proprie responsabilità, avendo essa solo lo scopo di ulteriore garanzia e, copia della polizza, dovrà essere trasmessa all'Amministrazione concedente prima della stipula del contratto di concessione.

L'Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità per danni a persone e/o cose che siano presenti nei locali concessi, nonché al personale dipendente dell'Impresa, anche se derivino da incendi, eventi catastrofici e per disservizi derivanti da responsabilità di terzi. Si conviene a tale riguardo che qualsiasi onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo derivante all'Impresa dalla gestione del servizio.

L'impresa è altresì tenuta:

- 1) ad esporre, in maniera ben visibile: a) le licenze ed autorizzazioni necessari all'esercizio dell'attività rilasciate dalle autorità competenti; b) il listino prezzi determinato secondo le previsioni del presente Capitolato, timbrato e controfirmato dall'Amministrazione concedente; c) il recapito dell'Impresa;
- 2) a far rispettare all'interno dei locali del bar l'assoluto divieto di fumo, individuando un responsabile preposto all'osservanza del divieto, così come previsto dalla normativa vigente in materia. Il nominativo del responsabile dovrà essere apposto sui cartelli, a norma di legge, che dovranno essere esposti in maniera ben visibile;
- 3) a non costituire depositi di recipienti vuoti, di contenitori in cartone o quanto altro, nemmeno in via provvisoria, al di fuori dei locali concessi in uso, se non nelle apposite aree individuate;
- 4) a provvedere che gli approvvigionamenti per la gestione del bar non ostacolino minimamente la normale attività della struttura;
- 5) a provvedere, in caso di contravvenzioni o sanzioni che dovessero essere poste a carico dell'Amministrazione o dell'Ente per inadempienze o per responsabilità del concessionario, all'immediato e totale rimborso a favore dell'Amministrazione o dell'Ente che, in caso contrario, si rifarà sul deposito cauzionale richiedendone la ricostituzione nella misura prevista.

E' a carico dell'Amministrazione:

- a) la consegna dei locali e/o porzioni di essi, previa definizione del contratto di concessione in uso tra l'Impresa e l' Agenzia del Demanio competente;
- b) la manutenzione straordinaria dei locali, restando esclusi gli oneri derivanti da eventuali danni che dovessero verificarsi per negligenza ovvero per uso improprio da parte del personale dipendente dell'Impresa;
- c) il riscaldamento dei locali o loro climatizzazione, garantiti dall'impianto nello stato in cui lo stesso si troverà al momento del verbale di consegna di cui all'Art. 3;
- d) l'apparecchio telefonico collegato all'apparecchiatura centralizzata della struttura non abilitato alle telefonate esterne;
- e) la consegna in comodato d'uso gratuito degli impianti, dell'arredo bar e delle

attrezzature di proprietà dell'Amministrazione e dell'Ente di Assistenza, ancora efficienti e funzionanti.

Art. 12 – Penalità

In caso di violazione delle prescrizioni contenute nel presente capitolato, effettuata la relativa contestazione all'Impresa e considerate le giustificazioni da essa fornite, l'Amministrazione potrà procedere inappellabilmente all'applicazione di sanzioni pecuniarie a titolo di penale per la violazione di ogni singola prescrizione, fatto salvo il maggiore danno e, comunque, la facoltà della pronuncia di decadenza. Le penali saranno versate a cura dell'Impresa direttamente sul conto corrente intestato all'Ente di Assistenza dell'Amministrazione Penitenziaria.

A tal fine sono individuati 2 livelli di inadempimento:

1° LIVELLO (Inadempienza grave): sanzione di €. 100,00.

- a) In ogni caso (per ogni unità di personale) di non conformità all'organico dichiarato dall'Impresa, concordato ed approvato dall'Amministrazione concedente;
- b) Per ogni controllo dal quale emerga la non conformità degli indumenti di lavoro;
- c) Per ogni controllo dal quale emerga la mancata osservanza delle temperature di conservazione dei generi secondo la normativa vigente.
- d) Nel caso in cui il responsabile del servizio non sia reperibile nella giornata lavorativa (per ogni giorno di irreperibilità);
- e) Per ogni rilevazione di difformità dei prezzi applicati rispetto a quelli indicati nel listino esposto;
- f) Per ogni rilevazione di mancato rispetto degli orari di apertura e chiusura dell'esercizio;
- g) In caso di arbitraria sospensione del servizio.

2° LIVELLO (Inadempienza molto grave): sanzione di €. 150,00.

- a) Mancata emissione scontrino;
- b) Per la mancata redazione della documentazione relativa all'igiene dei prodotti alimentari e alla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, ai sensi della normativa vigente;
- c) Per ogni rilevazione della cattiva qualità e/o difformità rispetto a quanto proposto in offerta degli alimenti distribuiti;
- d) Per ogni rilevazione in merito alla cattiva qualità delle preparazioni;
- e) Per ogni rilevazione in merito alla cattiva qualità del confezionamento dei cibi;

- f) Per ogni rilevazione in merito alla constatazione del cattivo stato delle merci immagazzinate;
- g) Per ogni rilevamento in merito alla mancata pulizia e cattiva igiene dei locali e delle attrezzature;
- h) Per il cattivo stato ed uso degli impianti, dei locali, delle attrezzature e degli arredi;
- i) Per ogni rilevamento di uso improprio dei detergenti e disinfettanti;
- j) Per ogni non conformità nella raccolta dei rifiuti e per la mancata attuazione della normativa in materia di raccolta differenziata;
- k) Ogniqualvolta viene negato l'accesso alla commissione controllo all'uopo nominata dall'Amministrazione ad eseguire i controlli di conformità al presente capitolato;

Le penali verranno applicate con la sola formalità della contestazione scritta dell'inadempimento al Concessionario, con termine di giorni 5 dal ricevimento della stessa per eventuali difese scritte da parte di quest'ultimo. Le sanzioni pecuniarie verranno prelevate direttamente dalla cauzione qualora non corrisposte entro 15 giorni dalla richiesta, con conseguente obbligo di reintegro.

In caso di reiterate inadempienze sarà facoltà dell'Amministrazione concedente procedere alla risoluzione del contratto per inadempimento secondo quanto successivamente specificato.

L'applicazione delle penali o la risoluzione anticipata di cui al successivo Art. 13 non esonerano comunque l'Impresa dall'obbligo di risarcimento di eventuali ulteriori danni.

Art. 13 – ORGANO DI CONTROLLO

La Direzione della Casa Circondariale di Vibo Valentia potrà espletare i controlli che riterrà opportuni e necessari al fine di verificare la conformità del servizio reso alle norme ed alle prescrizioni di legge, nonché alle prescrizioni del Capitolato Prestazionale.

La Direzione si avvale per il controllo del servizio di una Commissione, composta da personale dell'Amministrazione Penitenziaria, estratto a sorte tra il personale in servizio nella struttura con un minimo di 3(tre) unità. Le osservazioni rilevate saranno poste all'attenzione dell'autorità Dirigente mediante relazione su apposito registro all'uopo istituito.

Art. 14 – Cause di Risoluzione e Recesso

art. 14.1 – Cause di Risoluzione

L'Amministrazione concedente risolverà il contratto di diritto e con effetto immediato,

ai sensi dell'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:

- reiterati ritardi superiori ai sessanta giorni o unico ritardo superiore ai sei mesi nel pagamento dell'onere di concessione
- mancato reintegro del deposito cauzionale eventualmente escusso entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione;
- sospensione, abbandono o mancata effettuazione anche saltuaria del servizio da parte del Concessionario;
- gravi e reiterate inadempienze e inottemperanze a quanto riportato nel presente Capitolato speciale;

Il contratto cesserà la sua efficacia nei seguenti casi:

- cessazione dell'attività, oppure scioglimento, fallimento, concordato preventivo, stati di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento, qualsiasi procedura concorsuale cui sia sottoposta l'Impresa;
- allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione del contratto;
- l'Impresa ceda il contratto oppure subappalti senza autorizzazione dell'Amministrazione.

L'Amministrazione ha altresì la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1453 c.c., previa diffida scritta ad adempiere entro il termine di 15 giorni, decorso il quale il contratto si intende risolto di diritto, qualora:

- l'Impresa non dia inizio all'erogazione del servizio alla data stabilita nel contratto;
- l'Impresa non esegua il servizio in modo strettamente conforme alle disposizioni del contratto;
- l'Impresa non impieghi personale o mezzi con i requisiti concordati;
- l'impresa non si conformi, entro un termine ragionevole, all'ingiunzione dell'Amministrazione di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto nei termini prescritti;
- l'Impresa si renda colpevole di frode e/o grave negligenza e per mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni previste nel presente capitolato speciale, dopo l'applicazione delle penali;
- l'Impresa sospenda l'esecuzione del contratto per motivi imputabili all'Impresa stessa.

In tutte le ipotesi suddette il contratto sarà risolto di diritto e in danno a seguito di dichiarazione dell'Amministrazione di avvalersi della presente clausola, da notificarsi all'Impresa nei modi di legge.

In qualunque ipotesi di risoluzione anticipata del contratto per cause non imputabili all'Amministrazione, le attrezzature e le dotazioni già installate rimarranno di proprietà dell'Amministrazione, senza l'esborso di alcun onere da parte della stessa qualora non ritirate entro 30 giorni, e si procederà all'incameramento della cauzione definitiva, salvo il

risarcimento del maggior danno, nessun escluso, per l'affidamento a terzi del servizio. Nessun indennizzo è dovuto all'Impresa inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime l'Impresa dalla responsabilità civile e penale in cui la stessa possa incorrere, a norma di legge, per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Art. 14.2 – Cause di Recesso

L'Amministrazione concedente potrà recedere in tutto o in parte dalla concessione, con preavviso minimo di sei mesi, per motivi di pubblico interesse (che saranno specificatamente motivati nel provvedimento di recesso) o per trasformazioni di natura tecnico-organizzativa rilevanti ai fini ed agli scopi del servizio, senza che competa al concessionario alcun rimborso o indennizzo.

Art. 15 – Disposizioni finali e controversie

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato Speciale, per l'esecuzione del contratto si rimanda:

- 1) alle norme concernenti l'Amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato (R.D. 16 novembre 1923 n. 2440; R.D. 23 maggio 1924, n.827) e sue modifiche ed integrazioni;
- 2) al Capitolato d'Oneri Generali approvato con D.M. 28.10.1985 e pubblicato sul Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 03.0.1986, e sue modifiche ed integrazioni, con particolare riferimento ai suoi Capi III (la stipulazione del contratto), IV (l'esecuzione del contratto), VI (la risoluzione del contratto), VIII (le penalità), X (le controversie contrattuali);
- 3) a tutte le norme legislative e regolamentari vigenti o emanande relative alla produzione, confezionamento, commercializzazione, trasporto dei generi alimentari solidi o liquidi che concorreranno alla produzione dei generi da somministrare ai sensi del presente Capitolato e del suo relativo contratto, in particolare alle norme dettate dalla legge 30.04.1962 n. 263 e dal suo regolamento di esecuzione D.P.R. 26.03.1980 n. 327 e successive modifiche e integrazioni, a tutte le norme previste dalla vigente legislazione in materia di prodotti alimentari e bevande;
- 4) alle norme igienico — sanitarie previste dalla vigente legislazione in materia di pubblici esercizi;
- 5) alla vigente legislazione relativa ai pubblici appalti e contratti;
- 6) alle norme di pubblica sicurezza vigenti.

Le leggi, i regolamenti e norme citate, e le loro eventuali modifiche e/o integrazioni, per tutti gli effetti che derivano costituiscono parte integrante del presente Capitolato, per quanto ad esso non siano materialmente allegate.

Per eventuali controversie il Foro competente è quello dove ha sede l'Amministrazione concedente.

Art. 16 – Trattamento dati personali e obbligo alla riservatezza

Ai sensi del d.lgs. 196/2003, i dati inerenti all'Impresa e raccolti dall'Amministrazione saranno trattati al solo fine di procedere all'espletamento della gara ed alla stipula del contratto di concessione e saranno opportunamente e idoneamente archiviati in locali all'uopo predisposti.

Tali dati saranno diffusi e trattati solo in esecuzione di precise disposizioni normative, tipo gli obblighi inerenti agli organi di controllo della Pubblica Amministrazione. I concorrenti potranno esercitare i propri diritti ex art. 7, citato d.lgs. 196/2003. Titolare del trattamento è la Direzione della Casa Circondariale di V.V.

L'impresa per suo conto è responsabile del trattamento dei dati personali attinenti all'Amministrazione dei quali venga eventualmente a conoscenza nel corso dell'esecuzione del servizio. Tali dati quindi potranno essere utilizzati esclusivamente per le finalità strettamente connesse all'esecuzione del medesimo servizio. L'Impresa si impegna ad individuare i soggetti incaricati del trattamento dei dati personali e a comunicare i nominativi all'Amministrazione entro 10 giorni dall'inizio dell'attività.

Inoltre:

- 1) L'impresa, i suoi rappresentanti, dipendenti e collaboratori, nonché tutto il personale dei sub-fornitori, e tutti gli automezzi, di qualunque tipo, sia dell'Impresa che dei sub-fornitori dovranno essere preventivamente autorizzati dall'Amministrazione all'ingresso nei e presso i locali posti a disposizione per l'espletamento del servizio. E' facoltà dell'Amministrazione revocare il permesso di accesso per motivi di sicurezza, ordine e disciplina della struttura;
- 2) L'ingresso, la permanenza e l'uscita del personale e degli automezzi dell'Impresa e dei sub-fornitori avverrà negli orari e con le modalità stabilite dall'Amministrazione. L'Impresa, tutto il proprio personale e quello dei sub-fornitori è tenuto, nell'esecuzione del contratto, ad osservare le disposizioni impartite dall'Amministrazione e ad uniformarsi alla disciplina della struttura;
- 3) L'Impresa si obbliga a rispettare tutte le norme e le disposizioni previste a tutela della sicurezza degli operatori dell'Amministrazione;
- 4) Il personale dell'impresa ha l'obbligo di informare tempestivamente l'Amministrazione di qualsiasi inconveniente o problema che dovesse verificarsi. Il Concessionario ed il proprio personale dovrà fornire tutte le notizie occorrenti all'espletamento delle indagini disposte dall'Amministrazione;
- 5) L'Amministrazione potrà disporre in ogni momento accertamenti in ordine all'affidabilità dell'Impresa e del proprio personale. Il rappresentante e l'incaricato potranno essere ricusati dall'Amministrazione sia all'atto della loro nomina che durante l'esecuzione del contratto, senza obbligo di dichiarare i motivi;
- 6) Il Concessionario, i suoi rappresentanti, dipendenti e collaboratori sono obbligati a mantenere riservati i dati e le informazioni di cui vengano a conoscenza in occasione dell'accesso e della permanenza nei locali dell'Amministrazione, e sono altresì obbligati a non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi che non siano strettamente necessari ed attinenti all'esecuzione del contratto.